

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Dal mondo

## Firmato nuovo protocollo alla convenzione Usa-Canada

18 Ottobre 2007

Il protocollo, il quinto in ordine di tempo, segue quelli che hanno modificato l'accordo nel corso degli anni

Thumbnail  
Image not found or type unknown

Nuove disposizioni sono previste per il pagamento degli interessi e alla procedura arbitrale. In particolare il protocollo modifica tale disciplina prevedendo la tassazione esclusiva nello stato di residenza del percipiente e non più una concorrente. Il 21 settembre è stato firmato un nuovo protocollo alla convenzione Stati Uniti-Canada del 26 settembre 1980. Il protocollo, il quinto in ordine di tempo, segue quelli che hanno modificato la convenzione nel corso degli anni. In particolare 14 giugno 1983, 28 marzo 1984, 17 marzo 1995; 29 luglio 1997.

### Procedure di ratifica ed entrata in vigore

Il nuovo protocollo entrerà in vigore non appena saranno concluse le procedure di ratifica tra i due Stati o al più tardi il 1° gennaio 2008. L'articolo 27 del protocollo stabilisce che le disposizioni entreranno in vigore con riferimento all'applicazione di ritenute alla fonte, il primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del protocollo; con riferimento all'applicazione delle imposte contemplate dalla convenzione, nel periodo di imposta successivo all'anno di entrata in vigore del protocollo.

### Le aree di intervento

Le modifiche riguardano essenzialmente le seguenti aree: eliminazione della ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi; previsione di una procedura arbitrale per la risoluzione delle controversie relative alla doppia imposizione; divieto di doppia imposizione sui redditi delle persone fisiche che cambiano residenza; estensione dei benefici previsti dalla Convenzione alle LLC (*Limited Liability Company*); riconoscimento fiscale dei versamenti contributivi; modalità di tassazione delle *stock options*. In particolare, si desidera soffermarsi sulle nuove disposizioni relative al pagamento degli

interessi e alla procedura arbitrale. In dettaglio, l'articolo XI della Convenzione relativo agli interessi stabilisce quanto segue: "1. *Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.* 2. *However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State; but if a resident of the other Contracting State is the beneficial owner of such interest, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest*".

### **Le modifiche intervenute**

Il protocollo modifica tale disciplina prevedendo la tassazione esclusiva nello stato di residenza del percipiente e non più una tassazione concorrente; infatti il nuovo articolo XI, così come modificato, stabilisce: "*Interest arising in a contracting State and beneficially owned by a resident of the other contracting State may be taxed only in that other State*". Per i pagamenti di interessi tra soggetti indipendenti la norma troverà applicazione dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del protocollo; invece per i pagamenti di interessi tra parti correlate (società controllata e casa madre) è prevista una progressiva eliminazione della ritenuta applicata dallo stato alla fonte che dal 10 per cento sarà ridotta al 7 e al 4 per cento sino alla non applicazione, come nel caso di pagamenti tra soggetti indipendenti, a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del protocollo. Ciò è quanto previsto dal paragrafo 3, lettera d) dell'articolo 27 del protocollo: "*Interest arising in a contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed only in that other State. However, if the interest is not exempt under paragraph 3 of article XI (interest) as it read of January 1, 2007, and the payer of the interest and the beneficial owner of the interest are related, or would be deemed to be related if the provisions of paragraph 2 of article IX (related persons) applied for this purposes, such interest may also be taxed in the contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed the following percentage of the gross amount of the interest: if the interest is paid or credited during the first calendar year that ends after entry into force of this paragraph, 7 percent; and if the interest is paid or credited during the second calendar year that ends after entry into force of this paragraph, 4 percent (...)*".

### **Le modifiche relative alla procedura amichevole**

Anche la procedura amichevole contemplata dall'articolo 26 subisce importanti modifiche: infatti il protocollo modifica integralmente il contenuto del paragrafo 6, introducendo un arbitrato obbligatorio per la risoluzione delle controversie relative alla doppia imposizione. L'articolo 21 del protocollo definisce il nuovo testo del paragrafo 6 dell'articolo XXVI della convenzione che prevede quanto segue: "*Where, pursuant to a mutual agreement procedure under this article, the competent authorities have endeavored but are unable to reach a complete agreement in a case,*

*the case shall be resolved through arbitration conducted in the manner prescribed by, and subject to, the requirements of paragraph 7 and any rules or procedures, agreed upon by the Contracting States by notes to be exchanged through diplomatic channels, if: tax returns have been filed with at least one of the Contracting States with respect to the taxable years at issue in the case; the case is a case that: a) involves the application of one or more articles that the competent authorities have agreed in an exchange of notes shall be the subject of arbitration; and is not a particular case that the competent authorities agree, before the date on which arbitration proceedings would otherwise have begun, is not suitable for determination by arbitration; or is a particular case that the competent authorities agree is suitable for determination by arbitration (...). "All concerned persons agree according to the provisions of subparagraph 7 (d) (...)".*

L'articolo 27, paragrafo 3, lettera f) prevede che le disposizioni dell'articolo 21 relative all'arbitrato entreranno in vigore per i casi già contemplati dalle autorità competenti alla data di entrata in vigore del protocollo; per i casi presentati oltre tale data, l'avvio della procedura è riferito alla data di entrata in vigore del protocollo.

di

**Diletta Fuxa**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/firmato-nuovo-protocollo-alla-convenzione-usa-canada>